



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione giuridica*

---

**2012/0150(COD)**

25.2.2013

# PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva consentirà di istituire a livello di Unione regole uniformi per il risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il meccanismo proposto al riguardo mira a proteggere il sistema bancario e finanziario dell'Unione e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti. La proposta della Commissione è ragionevole in quanto intende creare una serie di strumenti destinati alla risoluzione delle crisi bancarie e suscettibili di lottare contro la crisi sistemica del settore bancario tenuto conto della necessità, nell'interesse del mercato e della società, di preservare i servizi bancari chiave limitando i casi in cui gli enti in crisi devono beneficiare di un aiuto di Stato. Gli emendamenti proposti mirano a correggere alcune imprecisioni figuranti nel progetto di direttiva presentato dalla Commissione.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione della crisi tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e **la credibilità del** mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

##### *Emendamento*

(2) I mercati finanziari dell'Unione sono fortemente integrati e interconnessi con molti enti creditizi che operano ampiamente al di là dei confini nazionali. Il dissesto di un ente creditizio transfrontaliero può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui opera. L'incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente creditizio in dissesto e di attuare misure di risoluzione della crisi tali da prevenire con efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia reciproca degli Stati membri e **quella del contribuente nel** mercato interno nel campo dei servizi finanziari. La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

## Motivazione

*La finalità di tale quadro sarebbe fornire alle autorità competenti strumenti e poteri comuni ed efficaci per prevenire le crisi bancarie, salvaguardando la stabilità finanziaria e riducendo al minimo le perdite a carico del contribuente.*

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace delle crisi. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per pianificare in che modo le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo transfrontaliero possano essere isolate dal resto dell'attività e trasferite al fine di garantirne il mantenimento e la prosecuzione. Tuttavia, l'obbligo di stendere un piano di risoluzione delle crisi ***andrebbe semplificato in funzione dell'***importanza sistemica dell'ente o del gruppo.

##### *Emendamento*

(18) La pianificazione è una componente essenziale di una risoluzione efficace delle crisi. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per pianificare in che modo le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo transfrontaliero possano essere isolate dal resto dell'attività e trasferite al fine di garantirne il mantenimento e la prosecuzione. Tuttavia, l'obbligo di stendere un piano di risoluzione delle crisi ***dovrebbe essere proporzionato all'***importanza sistemica dell'ente o del gruppo.

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la

modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento ***qualora ciò risulti necessario ai fini della stabilità dei mercati finanziari.***

#### *Motivazione*

*Occorre evitare il rischio che le autorità competenti chiedano agli enti creditizi e alle imprese di investimento di aggiornare i propri piani di risanamento con eccessiva frequenza – a meno che l'aggiornamento non sia essenziale ai fini della stabilità complessiva dei mercati finanziari – affinché le istituzioni e le imprese non siano inutilmente gravate da oneri burocratici.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. L'autorità di risoluzione della crisi provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori noti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

##### *Emendamento*

5. L'autorità di risoluzione della crisi provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi ***in tempo utile*** agli azionisti e creditori noti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

#### *Motivazione*

*Emendamento inteso a sottolineare la necessità che azionisti e creditori siano informati in tempo utile dell'esistenza dello strumento in virtù del quale viene adottata l'azione di risoluzione.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a) e b);

##### *Emendamento*

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità di cui alle lettere a), b) e c);

### *Motivazione*

*L'obbligo di mantenere il segreto professionale si applica solo ai dipendenti delle ex autorità di risoluzione delle autorità competenti e ABE, ma anche a quelli dei ministeri competenti.*

### **Emendamento 6**

#### **Proposta di direttiva Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) la decisione dell'autorità di risoluzione della crisi è immediatamente esecutiva e non è soggetta ad alcun provvedimento sospensivo emanato da un giudice;*** **soppresso**

### *Motivazione*

*In caso di controllo giurisdizionale della decisione di adottare un'azione di risoluzione, non è appropriato limitare il diritto del giudice di sospendere l'azione di risoluzione se vengono riscontrate violazioni.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva Articolo 103 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di **due** mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di **tre** mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

### *Motivazione*

*È necessario prorogare il termine entro il quale si possono sollevare obiezioni, al fine di*

*consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminare approfonditamente l'atto delegato e di stabilire se la sua adozione in tale forma è opportuna e corretta.*

## PROCEDURA

|   |  |
|---|--|
| <b>Titolo</b>   | Quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica delle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 82/891/CE, delle direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 |
| <b>Riferimenti</b>  | COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)  |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula   | ECON<br>5.7.2012   |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                     | JURI<br>5.7.2012   |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina                              | Dimitar Stoyanov<br>18.9.2012  |
| <b>Approvazione</b>   | 21.2.2013  |
| <b>Esito della votazione finale</b>                               | +: 15<br>-: 0<br>0: 0  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b> | Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka  |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>       | Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer  |